



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

Oggetto: Codice degli appalti e “giovane professionista” – condizione.

Rispondiamo in merito alla interpretazione del codice degli appalti, quando individua il “giovane professionista”.

Innanzitutto, si chiede venia per la mancata tempestività della risposta, ma, seppure fosse giunta in epoca precedente, non poteva avere segno diverso dalla ricostruzione giuridico -normativa anticipata dal R.U.P., che è sostanzialmente corretta.

L’art. 39 dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 dispone che:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.

Evidentemente andrebbe verificato il disciplinare di gara e le modalità di affidamento dell’incarico di progettazione, predisposte dall’amministrazione, che non sono state documentate.

Ma, a giudicare dalla richiesta di chiarimenti da parte del R.U.P. non può che assumersi la conferma di quanto dispone la disciplina codicistica, la quale richiede che la figura del “giovane professionista” sia in possesso di una laurea e sia abilitato all’esercizio della professione. Soltanto nelle ipotesi in cui le procedure di affidamento non richiedano il possesso del diploma di laurea, trova applicazione il secondo periodo della disposizione, per cui *“...il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione...”*.

Anche in questo caso, la norma speciale parla di “abilitazione professionale” e non di “iscrizione all’albo professionale”.

Le ricostruzioni ermeneutiche in merito alla figura del “giovane professionista” all’interno dei raggruppamenti temporanei di impresa sono alquanto inequivoche.

Il regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 263 del 2016 stabilisce che *“I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.*

La ratio della disciplina citata è stata individuata dalla giurisprudenza amministrativa nella volontà di *“promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari”* (TAR Campania, Salerno, Sezione II. 16 ottobre 2024 n. 1912, TAR Lecce, sez. III, 8.08.2023, n. 1019; T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, n. 3231 del 2016; Consiglio Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015 e Sez. V, n. 1708 del 2019; T.R.G.A., Trento, n. 242 del 2018).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

L'interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista.

Il coinvolgimento di tale figura nel R.T.P. mira, pertanto, a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015, e n. 2988 del 2015).

L'evidente *"finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto"*, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1708 del 2019).

La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall'effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 29/04/2020, n.305).

La giurisprudenza evidenzia poi che la disposizione di cui all'art. 253 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici") — in base al quale i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione — deve far ritenere superata la tesi dell'adeguatezza della mera "presenza" del giovane professionista, ossia quella riconducibile ad una sorta di tirocinio.

La specificazione tende ad evitare che la sola "indicazione" di un giovane professionista, che non ricopra alcuno specifico ruolo all'interno dell'R.T.P., si tramuti in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo l'intenzione perseguita dal legislatore.

Quanto in particolare alla questione se il citato art. 253 imponga, o meno, una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento, deve ritenersi sufficiente aver sottoscritto il progetto, posto che tale sottoscrizione implica comunque l'assunzione di un rapporto lavorativo — anche di tipo interinale — con gli altri progettisti e/o con il RTI (T.A.R. Bari, sez. I, 05/07/2018, n.1008).

Degna di rilievo, sul punto, è altresì la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione.

L'art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici vieta il subappalto dell'attività di progettazione, mentre consente quello delle sole attività di *"indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali"* e con la precisazione che *"resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista"*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

La stessa giurisprudenza declina una lettura alquanto rigorosa sul punto.

Assume, infatti, che la mera “*redazione di elaborati grafici*” non costituisca essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile “progettista”, colui il quale materialmente redige l’elaborato, ovvero il prodotto dell’attività di ideazione propria del progettista.

Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.

La “*consulenza*” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, inoltre, non è contemplata per il principio generale di responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia al progettista (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1708 del 2019).

Nei termini su estesi, quindi, la questione va inquadrata, in quanto la presenza del giovane professionista va riconosciuta esclusivamente nell’ambito del conseguimento dell’abilitazione professionale entro i cinque anni, indipendentemente da ogni altro ulteriore condizione di esercizio di una attività professionale, sia essa l’iscrizione all’altro ovvero l’apertura di una partita iva ovvero anche una posizione previdenziale.